LEGISLATURA XXIV - 1º SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 GIUGNO 1914

ranno, nei tratti a doppio binario, a regolare la circolazione delle carrozze e treni tramviari.

Art. 3.

Senza pregiudizio delle pene e maggiori responsabilità derivanti, in caso di danni, dalla mancata osservanza dell'articolo 1 sono puniti con ammenda da lire 1 a 100 i contravventori alla presente legge: metà di ciascuna ammenda andrà a favore dell'agente che avrà accertata la contravvenzione.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria di qualsiasi legge o regolamento.

Proposta di legge del deputato Galli.

— Provvedimenti provvisori a favore del comune di Cavarzere.

Art. 1.

Fino a completa applicazione della legge 1º marzo 1886 per la perequazione fondiaria, il comune di Cavarzere potrà ottenere la facoltà di eseguire, ai soli effetti della govraimposta comunale, un catasto provvisorio analogamente a quanto è disposto dalla legge 29 giugno 1882 pel riordinamento delle basi di reparto dell'imposta fondiaria del compartimento ligure piemontese.

Art. 2.

La domanda deve essere presentata al Ministero delle finanze, in base a deliberazione presa dal Consiglio comunale con votazione fatta ai termini dell'articolo 178 comma 1º della legge 21 maggio 1908, numero 269.

Art. 3.

La formazione del libro catastale provvisorio per l'applicazione della sovraimposta sarà affidata ad una Commissione composta di tre membri due dei quali eletti dal Consiglio comunale e il terzo dai venti maggiori censiti con la proceduta indicata nell'articolo 42 della legge 21 maggio 1908, uno designato dal Ministero delle finanze.

Art. 4.

La determinazione dell'estimo viene fatta in base ad una tabella che stabilisce la classifica dei terreni secondo le colture, e ne indica il reddito medio per ciascuna categoria. Se un fondo ha più qualità di coltura si terrà conto in via approssimativa della proporzione di ciascuna.

La tabella indicherà anche il reddito medio di quei terreni nei quali si alternano colture diverse secondo le consuetudini agrarie locali.

Nello stabilire queste medie la Commissione terrà conto principalmente dei redditi dell'ultimo quinquennio, ma il suo giudizio potrà essere basato su qualunque altro elemento di fatto e di analogia.

Art. 5.

La tabella compilata dalla Commissione dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale, ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa dal Ministero delle finanze.

Quando la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa non fosse conforme a quella del Consiglio comunale dovrà essere comunicata all'ente interessato che potrà entro un mese presentare al Ministero delle finanze le sue controdeduzioni.

La decisione del ministro delle finanze è inappellabile.

Art. 6.

Le misure di superficie dei fondi sono desunte dai registri catastali vigenti.

Art. 7.

Le determinazioni dell'estimo dei singoli fondi viene fatta dalla Commissione con quei metodi d'indagine e di accertamento che riterrà singolarmente meglio applicabili.

Contro il suo operato è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa che potrà servirsi dell'opera di periti.

Art. 8.

L'applicazione del nuovo estimo provvisorio viene fatta per decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e delle finanze.

L'imposta erariale sarà sempre applicata per contingente, restando invariata nel totale attuale verrà suddivisa in ragione dell'imponibile.

L'estimo rimane immutato per un decennio.

Trascorsi dieci anni dalla data del decreto Reale si potrà su domanda del Consiglio comunale procedere alla revisione